COMUNE DI SAN LEO

Provincia di Pesaro-Urbino

****

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
C O P I A

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Prog. 37 Trasmessa il 16. 1994 al CO. RE. CO.
Cod. Ente: Prot.: 5200
Cod. Materia : REG / rif

OGGETTO :
MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

Adunanza Straordinaria Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data TRENTA GIUGNO 1994 ore 21,00.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala del Municipio, oggi alle Ore
in adunanza Straordinaria di convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art.125 della Legge n.148 del 1915.
Fatto l'appello nominale risultano :

NOME COGNOME	PR.	NOME COGNOME	PR.
CAPPELLI Natalino	S	GUERRA Piersante	N
CARLETTI Giovanni	S	BERTUCCINI Luca	S
CIUCCI Luigi	S	D'ANTONIO Morena	S
GIORGINI Tommaso	S	BONFANTE Maria Teresa	S
BALDUCCI Claudio	S	BERNARDI Settimio	N
SANTONI Giancarlo	N	SEVERINI Mauro	N
VOLPONI Paolo	N	POLIDORI Sandro	N
GIACOBBI Meris	S		
TOTALI Presenti:	9	Assenti:	6

Assenti Giustificati : Santoni, Volponi, Guerra, Bernardi, Severini, Polidori.

Partecipa il SEGRETARIO del Comune Sig. Maldera D.ssa Mariagrazia.

Il Sig. Cappelli Natalino nella sua qualita' di Sindaco, assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalita`, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre Consiglieri, sigg. :
GIACOBBI MERIS, D'ANTONIO MORENA, CIUCCI LUIGI.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Art. 125 e 127 della legge suddetta, porta la trattazione dell'oggetto qui in margine indicato e nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative coi documenti necessari.

OGGETTO :
MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142;
Vista la Circolare del ministro dell'Interno n.17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarita' contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimita'; ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, hanno espresso parere favorevole. Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" cosi' come prescritto dall'art.55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.

VISTA la delibera di C.C. n.76 del 30.10.1992 esecutiva ai sensi di legge con la quale si provvedva all'approvazione del Regolamento in oggetto, come rettificata con deliberazione dellqa G.C. n.561 del 31.12.1992;

VISTO il Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 che introduce nuove norme per il servizio di nettezza urbana;

VISTA la legge Comunitaria 1993, L. 22.2.1994, n.146;

RITENUTA la necessita' di modificare il regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti secondo le modalita' prescritte dal Decreto Legislativo 507/1993;

CON voti unanimi, resi per scrutinio palese;

D E L I B E R A

1) di approvare, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, il "Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti", recante le modificazioni approvate in adempimento al Decreto Legislativo n.507/93 e alla Legge n.146/1994;

2) di dare atto che il Regolamento si compone di n.59 articoli e n.2 allegati;

3) di dare atto che alla data di entrata in vigore del Regolamento cosi` approvato, si intendono automaticamente abrogate le norme gia` contenute nel precedente regolamento, nelle parti incompatibili con la nuova normativa.

****

COMUNE DI SAN LEO

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO DEI SERVIZI

DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

****

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 . Oggetto del Regolamento pag. 1

Art. 2 . Campo di applicazione del Regolamento pag. 1

Art. 3 . Definizioni pag. 2

Art. 4 . Classificazione dei rifiuti pag. 3

Art. 5 . Attività di smaltimento dei rifiuti pag. 6

Art. 6 . Principi generali e modalità di esercizio del servizio pag. 6

Art. 7 . Programmi di raccolta differenziata pag. 7

TITOLO II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 8 . Assimilibilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani pag. 7

Art. 9 . Criteri generali di assimilazione dei rifiuti pag. 8

Art.10 . Rifiuti da attività artigianali, produttive e di servizio, commerciali e simili: criteri specifici di assimilazione pag. 8

Art.11 . Rifiuti derivanti da insediamenti industriali: assimilibilità ai rifiuti urbani pag. 9

Art.12 . Rifiuti derivanti da attività agricole: criteri specifici di assimilazione pag. 9

Art.13 . Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani tassazione delle relative superfici di formazione pag. 10

Art.14 . Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani: procedure pag. 10

Art.15 . Ipotesi di deroga ai criteri di cui all'art.9 lett.B) pag. 12

Art.16 . Effetti dell'accertamento comportante la classificazione di rifiuti come speciali, o della classificazione in deroga pag. 12

Art.17 . Obblighi dell'impresa autorizzata pag. 13

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI.

Art.18 . Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e rifiuti urbani assimilati pag. 14

Art.19 . Area di espletamento del pubblico servizio pag. 14

Art.20 . Allegati planimetrici pag. 14

Art.21 . Competenze pag. 14

Art.22 . Collocazione dei contenitori per R.S.U. ed allestimento delle relative piazzole, capacità. pag. 15

Art.23 . Conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati pag. 15

Art.24 . Usi vietati dei contenitori pag. 16

Art.25 . Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili pag. 16

Art.26 . Trasporto pag. 17

Art.27 . Smaltimento finale pag. 17

Art.28 . Accesso agli impianti di smaltimento pag. 17

TITOLO IV - NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Art.29 . Obblighi dei produttori di rifiuti speciali o tossici e nocivi: disposizioni generali pag. 18

Art.30 . Detenzione di rifiuti speciali, tossici e nocivi presso le sedi di formazione pag. 18

Art.31 . Conferimento e trasporto dei rifiuti speciali e tossici e nocivi pag. 18

Art.32 . Rifiuti urbani pericolosi pag. 19

TITOLO V – DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.

Art.33 . Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo pag. 19

Art.34 . Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio pag. 19

Art.35 . Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico, dei rifiuti e contenitori cartacei, in plastica e metallo pag. 20

Art.36 . Smaltimento del vetro e di altri rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata pag. 20

Art.37 . Rifiuti inerti e beni durevoli obsoleti non ingombranti pag. 20

Art.38 . Rifiuti ingombranti pag. 20

Art.39 . Rifiuti pericolosi e contenitori di fitofarmaci pag. 21

Art.40 . Residui di potatura e sfalcio di orti e giardini pag. 21

TITOLO VI – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.41 . Modalità di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni pag. 21

Art.42 . Area di espletamento del servizio di spazzamento dei rifiuti esterni pag. 21

Art.43 . Organizzazione del servizio di spazzamento pag. 22

Art.44 . Installazione ed uso di contenitori porta-rifiuti pag. 22

Art.45 . Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici pag. 22

Art.46 . Carico e scarico di merci e materiali pag. 22

Art.47 . Manifestazioni pubbliche pag. 23

Art.48 . Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche pag. 23

Art.49 . Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi pag. 23

Art.50 . Pulizie delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti pag. 23

Art.51 . Pulizie dei mercati pag. 24

Art.52 . Esercizi stagionali, piscine e campeggi pag. 24

Art.53 . Pulizia dei terreni non edificati pag. 24

Art.54 . Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni pag. 24

Art.55 . Costo delle attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni pag. 25

Art.56 . Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie pag. 25

TITOLO VII - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art.57 . Regime sanzionatorio pag. 25

Art.58 . Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali pag. 26

Art.59 . Entrata in vigore pag. 26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, degli accessori per l'informatica e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, indicati al n.1 punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione in data 28 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, e viene adottato ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.P.R. 10.09.1982, n.915.

Esso disciplina:

a) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, nonchè le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.

b) le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, ed il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni.

c) le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, dei rifiuti speciali non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, e dei rifiuti urbani pericolosi.

d) ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e la salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, la detenzione e le diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

ART.2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Ove non diversamente specificato nell'articolato, il presente regolamento si applica:

a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni ed interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;

b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza nonchè il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. b) e d) dell'art.8 del D.P.R. n.915/82, all'intero territorio comunale;

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.2.1964, n.185, e

successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento di cave;

c) alle carogne ed ai rifiuti agricoli (materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola);

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.5.1976, n.319, e successive modificazioni;

e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13.7.1966, n.615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;

f) agli esplosivi.

g) ai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo, destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 4° del D.L. 06.05.1994, n.279.

ART.3. DEFINIZIONI.

In relazione alle successive disposizioni e norme, sono fissate le seguenti definizioni:

a) rifiuto:
qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali abbandonati o destinati all'abbandono;

b) sottoprodotti e scarti non classificabili come rifiuti, a loro volta divisi in:

b.1) materie prime secondarie, costituite, ai sensi della L.n.475/88, da residui derivanti da processi produttivi suscettibili, eventualmente previ idonei trattamenti, ad essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura;

b.2) residui recuperati per la commercializzazione non derivanti da cicli produttivi, costituiti da scarti di attività commerciale e di servizio, a condizione che non derivino dai processi, lavorazioni, manipolazioni o non siano stati utilizzati per sostanze di cui alle tab.1.1 e 1.2., ovvero non siano identificabili tra i materiali elencati alla tab.1.3, del punto 1.2 della deliberazione del Comitato interministeriale in data 27.7.1984, e successive modificazioni ed integrazioni.

c) smaltimento dei rifiuti:

il complesso delle attività finalizzate all'asporto dai luoghi di produzione al trattamento, all'innocuizzazione ed all'eliminazione dei rifiuti, a sua volta articolato nelle fasi sotto riportate, non tutte necessariamente presenti:

c.1) detenzione iniziale: attività, funzioni e modalità di temporanea

conservazione e custodia dei rifiuti preso la sede di produzione degli stessi. Costituiscono forme di detenzione iniziale disciplinate da particolari disposizioni di legge (accumulo temporaneo, stoccaggio provvisorio);

c.2) conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

c.3) raccolta: operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino al deposito in apposite attrezzature o impianti.

c.3.1) raccolta differenziata: forma particolare di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole frazioni di rifiuto, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali o impiantistiche.

c.3.2) spazzamento: operazioni specificamente rivolte alla rimozione e all'asporto dei rifiuti urbani esterni così come definiti al successivo art.4, punto A.5 del presente regolamento.

c.4) trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale fino agli impianti di trattamento intermedio o definitivo, ovvero dai luoghi di trattamento intermedio fino agli impianti di stoccaggio definitivo.

c.5) cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito.

c.6) trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento.

c.7) stoccaggio definitivo: operazioni comportanti il deposito e la discarica in impianti autorizzati di stoccaggio definitivo dei rifiuti, assoggettati o meno a cicli di trattamento intermedio.

ART.4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi e le relative declaratorie, di cui all'art.2 del DPR 10.9.1982, n.915, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:
A - Rifiuti Urbani

A.1 - Rifiuti urbani interni non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.

A.2 - Rifiuti urbani interni ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento,

provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.

A.3 - Rifiuti urbani pericolosi: costituiti ai sensi del punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.1984 da: pile e batterie; prodotti, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" o "F"; prodotti farmaceutici.
Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi di cui al citato punto 1.3. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7. 1984.

A.4 - Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi, in quanto non costituiscono rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del successivo art.25;

A.5 - Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

B. Rifiuti speciali

B.1. - Residui derivanti da lavorazioni industriali a loro volta suddivisi in:

B.1.1. - Rifiuti di cui al punto B.1 che, rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di discarica di I categoria.

B.1.2. - Rifiuti di cui al punto B.1 che, non rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84, non sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria.

B.2. - Rifiuti di attività agricole a loro volta suddivisi in :

B.2.1. - Rifiuti derivanti dall'esercizio di impresa agricola sul fondo rustico e relative pertinenze, con ciò intendendosi ai fini del presente regolamento quelli derivanti da aziende agricole o attività di trasformazione, valorizzazione o prima lavorazione di prodotti agricoli in ambito aziendale, esistenti nelle zone omogenee di tipo E del territorio comunale ai sensi della vigente disciplina urbanistica, da considerarsi non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.10 bis del D.L. 31.8.1987, n.361, così come modificato e integrato dalla Legge di conversione 2.10.1987, n.441.

B.2.2. - Rifiuti derivanti dall'esercizio di altre attività agricole o tipologicamente analoghe a quelle agricole non esercitate nelle zone del territorio comunale classificate come zone omogenee di tipo E.

B.3 - Residui derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizio: a

loro volta suddivisi in:

B.3.1. - Rifiuti costituiti da accessori per l'informatica;

B.3.2. - Rifiuti di cui al punto B.3 che, rispondendo ai requisiti di cui al punto 1.1.1. lett.a) della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84, risultano assimilati ai rifiuti urbani e sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria.

B.3.3. - Rifiuti di cui al punto B.3. che, non rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84, non sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria, anche se non tossici o nocivi.

Sono ricondotti alle categorie di cui ai punti B.3.1., B.3.2. e B.3.3., a seconda della qualità e natura, anche i rifiuti formati all'interno di stabilimenti produttivi di tipo industriale che non siano costituiti da residui di cicli di lavorazione.

B.4. - Rifiuti ospedalieri: i rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie nei termini fissati dal D.L. 14.12.1988 convertito con modificazioni nella L. 10.2.1989, n.45, con ciò intendendosi le strutture che in base alle vigenti disposizioni debbono esser dotate di direttore o responsabile sanitario, fatta salva l'ipotesi di rifiuti che, dichiarati assimilabili agli urbani dalle disposizioni ministeriali di cui all'art.1 comma 2 quater della citata L. n.45/89, siano effettivamente assimilati con ordinanza del Sindaco.

B.5. - Rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi: costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali itoidi di costruzione e loro sfridi.

B.6. - Macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti a loro volta suddivisi in:

B.6.1. - Rifiuti di cui al punto B.6 che, rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di discarica di I categoria.

B.6.2. - Rifiuti di cui al punto B.6 che, non rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84, non sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria.

B.7. - Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

B.8. - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti a loro volta suddivisi in:

B.8.1. - Rifiuti di cui al punto B.8. che, in base al primo comma del punto 4.2.2. della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere smaltiti in impianti di I categoria;

B.8.2. - Rifiuti di cui al punto B.8 che, ancorché non tossici e nocivi, in difetto degli altri requisiti previsti al terzo alinea del primo comma del punto 4.2.2. della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria.

C. Rifiuti tossici e nocivi:

costituiti da : residui di lavorazioni industriali, residui di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio; da rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini; da residui della attività di trattamento rifiuti e di depurazione degli effluenti che corrispondono ai requisiti fissati dal punto 1.2 - e relative tabelle 1.1, 1.2, 1.3 - della deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.84, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.5. ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

Il Comune svolge direttamente o mediante apposita impresa le seguenti attività o servizi in materia di smaltimento dei rifiuti:

1.Smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento:

1.1 - servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti;

1.2 - servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni ingombranti;

1.3 - servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le disposizioni della L. n.441/87, art.3, e successive modificazioni ed integrazioni;

1.4 - servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

2.Smaltimento dei rifiuti speciali o non assimilati ai rifiuti urbani:

2.1 - smaltimento dei rifiuti speciali di cui al punto 5, 4° comma, dell'art.2 del D.P.R. n.915/82, costituenti residui dell'attività di trattamento rifiuti e degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue urbane.

Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria 1, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce, e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

ART.6. PRINCIPI GENERALI E MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO.

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora, deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) deve essere promossa, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia (recupero).

Il Comune, anche associandosi con altri enti, riscontrandone l'opportunità, provvederà a realizzare e gestire efficienti sistemi tendenti al recupero dei rifiuti.

ART.7. PROGRAMMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può disporre programmi di raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani pericolosi in conformità e secondo gli indirizzi generali fissati con decreto del Ministro dell'Ambiente 29.5.1991. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di tali programmi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento.

TITOLO II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

ART.8. ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.

Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti extradomestici classificati come speciali ai sensi dell'art.2, quarto comma, del DPR n.915/82, che, secondo quanto previsto dal punto 1.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del DPR n.915/82, così come modificata in data 13/12/1984, e dall'art.39 comma 1° della L.22.02.1994, n.146, sono ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Tali disposizioni pertanto riguardano:

a) rifiuti derivanti da attività agricole diverse dall'impresa agricola esercitata sul fondo rustico e dall'attività di trasformazione, valorizzazione o prima lavorazione di prodotti agricoli in ambito aziendale;

b) rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizio;

Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili ai sensi del DPR n.915/82 la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività descritte al presente articolo, e formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27/7/84 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I categoria, anche se non tossici e nocivi.

ART.9. CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI.

a) Rifiuti da attività agricole e simili - in relazione a quanto previsto al precedente art.8 sono di norma esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti da attività agricole.

b) Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, di commercio al minuto, pubblici esercizi e simili - salvo quanto previsto agli artt.8 e 10, sono, di norma, assimilati agli urbani senza necessità di ulteriori accertamenti qualora rispettino le condizioni di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984: i rifiuti derivanti dalle seguenti attività: attività ricettivo-alberghiere e collettività; studi profesionali e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; servizi igienico-sanitari, attività e servizi ricreativi; uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative, servizi scolastici e loro pertinenze; attività di vendita al minuto, e relativi magazzini; pubblici esercizi, attività artigianali di servizio alla residenza.

c) Rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extraresidenziali da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili -ferme restando le norme di esclusione di cui al precedente art.8, la assimilazione agli urbani dei rifiuti derivanti da attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno ai criteri di quantità e qualità definiti al successivo art.10 del presente regolamento.

ART.10. RIFIUTI DA ATTIVITA' ARTIGIANALI PRODUTTIVE E DI SERVIZIO,. COMMERCIALI E SIMILI: CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle attività elencate alle lett.b e c del precedente art.9 e meglio specificate nel regolamento di applicazione della tassa RSU ove presentino i seguenti requisiti:

a) sotto il profilo qualitativo:

a.1. - comunque appartengano a categorie merceologiche riconducibili all'elenco

di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84, e successive modificazioni ed integrazioni, così da poter essere smaltiti in impianti di discarica di I categoria:

b) sotto il profilo quantitativo:

b.1.- la produzione complessiva annua di rifiuti connessa all'attività di che trattasi non superi i 100 quintali/anno, ovvero, per rifiuti a bassa densità e ad elevato impegno volumetrico, o comunque misurati in metri cubi, non superi i 120 mc/anno;

b.2. - per produzioni misurate in peso inferiori a 100 quintali/anno, la produzione specifica, definita come rapporto tra la produzione complessiva di rifiuti e la superficie aziendale, espressa in Kg/mq anno, rispetti comunque i seguenti valori:
- rifiuti derivanti da attività artigianali per la produzione di beni:< 20 Kg/mq anno;
- rifiuti derivanti da attività artigianali di servizio extra residenziale:< 10 Kg/mq anno;
- rifiuti derivanti da attività di stoccaggio merci,commercio all'ingrosso, magazzini non attinenti la vendita, autotrasporti, autoservizi, autovendite, mostre : < 5 Kg/mq anno;

b.3. - in caso di superamento dei quantitativi assoluti di cui alla lett.b.1, o dei valori di produzione specifica di cui alla lett. b.2 del presente articolo, i rifiuti di che trattasi mantengono la classificazione a rifiuti speciali.

I i valori numerici dei quantitativi di cui all e precedenti lett. b.2 e b.3, possono essere integrati o modificati con ordinanza del Sindaco, in relazione all'evolversi delle modalità tecnico-organizzative dei servizi di raccolta e smaltimento.

ART.11. RIFIUTI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI: ASSIMILABILITA' AI RIFIUTI URBANI.

Dato atto che ai sensi del punto 1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84, e successive modificazioni ed integrazioni, i rifiuti derivanti dai reparti di lavorazione industriale devono intendersi ope legis speciali, e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, restando conseguentemente a carico dei produttori l'onere del relativo smaltimento, per i rifiuti derivanti da locali pure annessi a stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività manifatturiere, quali uffici, laboratori, magazzini materie prime e prodotti finiti, reparti spedizione, officine manutenzione, rimesse veicoli, mense e cucine, spogliatoi e servizi igienici, aree scoperte adibite a deposito. ecc., ai fini dell'accertamento circa l'assimilabilità ai rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore i criteri esposti ai precedenti artt. 9 e 10 del presente regolamento, ferme restando le norme di esclusione di cui all'art.8.

ART.12. RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE : CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE.

Fermi restando i criteri generali di cui alla lett. a) del precedente art.9, vanno considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati, la cui estensione risulti non superiore al triplo della superficie complessivamente iscritta nei ruoli della tassa RSU relativamente all'edificio principale.

ART.13. ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI E TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI DI FORMAZIONE.

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei criteri sopra riportati, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento ed alle tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del servizio a ciò preposto.

Per la gestione dei rifiuti non rientranti nelle categorie dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, il Comunepuò istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

ART.14. REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI : PROCEDURE.

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa RSU delle relative superfici di formazione, secondo le norle del Regolamento per l'applicazione della tassa, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come speciali assimilati, ovvero per la esclusione da tale classificazione.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.S.U. alle relative superfici di formazione, o sulla sussitenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

a) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico-amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

b.1 - ramo dell'attività della azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);

b.2 - specificazione dell'attività svolta;

b.3 - articolazione tipologica del rifiuto prodotto;

b.4 - quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

b.5 - dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi;

b.6 - superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);

b.7 - superfici aziendali complessive;

b.8 - numero di addetti complessivi;

b.9 - numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla citata documentazione, all'Ufficio Tributi del Comune di San Leo.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa R.S.U. di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt.10, 11, 12, e 13, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non in presenza di dichiarazione dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento, relativa all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di un periodo di osservazione.

In tal senso eventuali contratti sottoscritti dovranno essere integrati con la clausola relativa al carattere provvisorio del servizio fino al rilascio della dichiarazione di cui al precedente comma.

La dichiarazione dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali di cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.

Sono ammesse a detassazione le superfici di esclusiva formazione di materie prime secondarie o di scarti oggetto di commercializzazione, non classificabili come rifiuti ai sensi del precedente art.3, lett.b, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartone e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilabili, qualora venga dimostrata in modo effettivo e oggettivo la destinazione al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia.

In esito alla procedura di che trattasi il Comune procede all'accertamento

della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria tecnica dell'Ufficio tecnico comunale entro 60 giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa R.S.U..

Le domande non complete della citata documentazione sono improcedibili e, ove non vengano integrate della documentazione mancante entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, sono archiviate d'ufficio.

ART.15. IPOTESI DI DEROGA AI CRITERI DI CUI ALL'ART.9 LETT.B)

Anche per i rifiuti prodotti dalle attività citate all'art.9 lett b, assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti , è ammessa la possibilità di classificazione in deroga a rifiuti speciali, su istanza del produttore di rifiuti o del Comune di San Leo, in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità, tutela igienico-sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione dell'attività, ferma restando l'applicabilità comunque delle norme di esclusione di cui all'art.8.

La classificazione a rifiuti speciali in deroga alla lett.b dell'art.9 del presente Regolamento può essere ottenuta previa presentazione dell'apposita istanza al Sindaco, completa degli allegati e delle documentazioni descritte all'art.14.

La classificazione in deroga è rilasciata nel caso di attività che danno luogo a quantitativi non inferiori a 100 q/anno, o con caratteristiche merceologiche particolari.

Alla classificazione in deroga il Sindaco provvede con propria ordinanza, nei termini previsti dal precedente art.14 con i medesimi effetti per quanto attiene alla cancellazione dai ruoli della tassa R.S.U. delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali.

ART.16. EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO COMPORTANTE LA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI COME SPECIALI, O DELLA CLASSIFICAZIONE IN DEROGA.

Nel caso in cui le procedure di cui agli artt.14 e 15 diano luogo alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti speciali, alle diverse fasi del loro smaltimento dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi esclusivamente di Enti o Imprese debitamente autorizzati sia per il trasporto che per lo smaltimento finale, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio Tributi del Comune.

Le date di inoltro delle convenzioni, e, se dovuta, della dichiarazione dell'Ente o Impresa autorizzati allo smaltimento di cui al precedente art.14, fanno fede per il conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della

tassa R.S.U. delle superfici di formazione di rifiuti assimilabili, ma non assimilati in esito alle procedure di cui all'art.14, ovvero per i quali sia stata operata la classificazione in deroga di cui all'art.15.

In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di rifiuti tipologicamente analoghi ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi. o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.

Ove nel corso dell'espletamento di tale servizio, l'impresa autorizzata rilevi sensibili variazioni alle caratteristiche quali/quantitative del rifiuto prodotto, tali da far venir meno le motivazioni per il permanere della classificazione a rifiuti speciali, ne dovrà dare comunicazione al Sindaco, che potrà disporre un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti o revocare l'ordinanza di classificazione.

E' fatta salva la facoltà per il comune di istituire servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti non assimilabili agli urbani, in osservanza dell'art.39 comma 2° della L.n.146/94.

ART.17. OBBLIGHI DELL'IMPRESA AUTORIZZATA.

Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al precedente art.15, sarà cura del Comune di San Leo di non procedere alla ratifica di contratti o convenzioni di smaltimento con produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità e quantità debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

Per tutti i nuovi contratti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività passibili di assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento, l'impresa comunicherà all'Ufficio Tributi del Comune l'esito del periodo di prova di cui al precedente art.14, a seguito del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla loro assimilazione ai rifiuti urbani.

Ove tali contratti si riferiscano ad attività preesistenti produttrici di rifiuti, per la cui classificazione definitiva sia necessario conoscere l'esito del periodo di prova, e le cui superfici di formazione risultino già iscritte nei ruoli della tassa, la sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce titolo per la cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà solo col provvedimento di classificazione del rifiuto.

Nel caso che, in esito alla procedura, i rifiuti di che trattasi risultino assimilati ai rifiuti urbani, dovrà darsi corso al loro smaltimento a cura del Comune, senza ulteriori oneri a carico del produttore, ferme restando le prerogative del Comune in ordine alla definizione delle più idonee modalità di erogazione del servizio.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI.

ART.18. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dei precedenti titoli I e II, e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

ART.19. AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO.

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati sono individuati con l'obiettivo di estendere al maggior numero di utenti possibile il servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi delle strutture, e con i vincoli imposti alla copertura delle spese con il gettito della tassa relativa.

Il servizio è pertanto garantito all'area urbana e alla sua periferia insediata, e a tutti i nuclei abitativi più significativi.

Si intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza di ml.200 dai punti di conferimento disposti a cura del Comune all'esterno dei perimetri di cui all'allegato planimetrico n.1., nonché gli edifici isolati serviti.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.

Si prevede la possibilità di estendere il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le aree perimetrate sopra menzionate. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti nei contenitori viciniori.

ART.20. ALLEGATI PLANIMETRICI.

L'allegato planimetrico 1., costituente parte integrante del presente regolamento, rappresenta le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria.

I perimetri di cui all'allegato planimetrico 1. ed i contenuti dell'allegato planimetrico 2. vengono aggiornati e modificati con ordinanza del Sindaco.

ART.21. COMPETENZE

L'organizzazione e la definizione delle modalità di espletamento del servizio inerente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati costituisce precipua competenza del Comune, che la esercita in

amministrazione diretta con propri mezzi e personale, ovvero a mezzo di impresa a ciò autorizzata o di società per azioni costituita a norma di legge.

All'impresa o società possono essere affidati anche compiti di pubblico servizio per lo smaltimento di rifiuti speciali di qualsiasi tipo, anche tossici e nocivi.

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani interni ed esterni, secondo gli usi e previo assenso della giunta comunale.

ART.22. COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RSU ED ALLESTIMENTO DELLE RELATIVE PIAZZOLE, CAPACITA'.

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed assimilati devono essere collocati, di norma, in area pubblica a una distanza non superiore a ml.200 dalle utenze servite, a cura del Comune o dell'impresa in accordo con la competente autorità comunale, salvo i casi di particolari articolazioni del servizio, e preferibilmente dislocati in apposite piazzole.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I contenitori di cui sopra hanno la capacità compresa tra i 250 ed i 1.300 litri a seconda della loro tipologia. La dislocazione è effettuata sulla base del bacino di utenza, e della conseguente natura e quantità dei rifiuti prodotti nell'area cui essi dovranno servire.

ART.23. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

La detenzione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso, e con modalità atte a favorire l'igienicità delle successive fasi di conferimento nei contenitori; è vietata l'esposizione agli agenti atmosferici.

Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori predisposti.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione nei contenitori di rifiuti sciolti, salvo nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

E' vietato immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.

Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchetti di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti ed acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e dagli altri contenitori di rifiuti posti in opera.

E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

E ' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

ART.24. USI VIETATI DEI CONTENITORI.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati:
- di rifiuti tossici e nocivi;
- di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- di rifiuti urbani pericolosi;
- di rifiuti urbani (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) e di rifiuti speciali assimilati, per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali.

ART.25. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI, E SIMILI.

I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dal Comune, a partire dalle ore 18,00 del giorno antecedente a quello fissato dal Comune per il ritiro.

L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare il minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate di trasporto pubblico.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani ai sensi dell'art.4 lett.A4 possono essere smaltiti nei seguenti termini:
- mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti (eccedenti i 10 Kg.), ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;
- mediante immissione nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati e i residui di potatura risultino di pezzatura adeguata, restando tale possibilità di conferimento circoscritta alle giornate da stabilirsi con ordinanza sindacale, con tassativa esclusione dei giorni prefestivi e festivi, anche se infrasettimanali.

ART.26. TRASPORTO.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui all'art.1 del DPR n.915/82.

ART.27. SMALTIMENTO FINALE.

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Comune o impresa incaricata, presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art.1 del DPR n.915/82, e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

ART.28. ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO.

L'accesso agli impianti di smaltimento per rifiuti urbani e/o speciali, ai fini del conferimento di rifiuti, è riservato al personale ed ai mezzi autorizzati. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dagli organi gestori l'impianto di smaltimento:
- mezzi e personale appartenenti a comuni convenzionati per il servizio di raccolta e smaltimento, o di comuni od imprese che abbiano comunque conseguito autorizzazione ad utilizzare gli impianti per lo smaltimento finale dei propri rifiuti;
- mezzi e personale di servizi tecnologico-manutentivi del Comune o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini, o alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
- mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti speciali che, sulla base delle convenzioni di smaltimento sottoscritte con il Comune o l'impresa incaricata, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di propria produzione;

- privati cittadini che conferiscano in proprio rifiuti urbani ingombranti.

TITOLO IV - NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI O COMUNQUE PERICOLOSI.

ART.29. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI O TOSSICI E NOCIVI: DISPOSIZIONI GENERALI.

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel DPR n.915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, e relative norme tecniche applicative, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

I produttori di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono inoltre tenuti agli incombenti di cui all'art.3 del d.l.9.3.1988, n.397, convertito nella legge 9.11.1988, n.475, e relativi decreti e provvedimenti applicativi.

ART.30. DETENZIONE DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI PRESSO LE SEDI DI FORMAZIONE.

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni dell'Autorità regionale e provinciale, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali di rifiuti speciali non ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria, e di rifiuti tossici e nocivi, dovrà ottemperarsi alle seguenti disposizioni:

- i rifiuti di cui trattasi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinto e separato stoccaggio per ogni frazione di rifiuto in relazione ai trattamenti intermedi previsti, o al previsto avvio ad impianti di tipo particolare;

- è tassativamente vietata l'immissione dei rifiuti di cui trattasi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento, ovvero rifiuti speciali non assimilati ma comunque avviati ad altri impianti di smaltimento.

ART.31. CONFERIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI.

Quale prima garanzia nei confronti di adeguate forme di smaltimento, è fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali, e di rifiuti tossici e nocivi, di accertare preventivamente al conferimento ed alla sottoscrizione di contratti che le imprese o ditte di cui intendano avvalersi per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzati dalla competente autorità regionale o provinciale.

E ' vietato il conferimento di tali rifiuti ad imprese o ditte che non risultino in possesso delle prescritte autorizzazioni.

ART.32. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati con deliberazione in data 27.7.1984, e successive modificazioni ed integrazioni, sono oggetto di separato conferimento secondo modalità definite con ordinanza del Sindaco, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.3 del d.l. 31.8.1987, n.361, convertito nella l. 29.10.1987, n.441.

Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Ferma la possibilità di modificare con ordinanza le modalità di organizzazione del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nei termini seguenti:

- pile e batterie esaurite, devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, che sono tenute a ritirarle, oppure immesse nelle apposite cassette raccoglitrici installate in diversi punti della città, restando a carico del Comune o dell'impresa autorizzata lo smaltimento definitivo.

-farmaci scaduti o non utilizzabili, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.

ART.33. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO.

Con riferimento alla norma di esclusione di cui al precedente art.3, le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.

ART.34. OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO.

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni e loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.

ART.35. SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO DOMESTICO, DEI RIFIUTI E

CONTENITORI CARTACEI, IN PLASTICA E METALLO.

E' ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost.

Con esclusione dei contenitori di fitofarmaci e medicinali, è ammessa la combustione di prodotti obsoleti, contenitori e rifiuti vari in carta e cartone esclusivamente in idonei focolari, anche all'esterno delle abitazioni, procedendo all'incenerimento di quantitativi di volta in volta tali da non recare disturbo o molestia al vicinato.

In difetto dell'istituzione di idonei servizi o strutture per la raccolta differenziata, atti a consentire il conseguimento degli obiettivi dei consorzi obbligatori di cui all'art.9 quater 2° comma del d.l. n.397/88, convertito nella l.n.475/88, i rifiuti in materiale plastico, con particolare riferimento ai contenitori e agli imballaggi di prodotti alimentari e non, dopo detenzione in locali chiusi e previa riduzione del volume mediante schiacciamento, possono essere periodicamente immessi nei contenitori per rifiuti solidi urbani di più agevole accesso, evitando i giorni prefestivi e festivi.

Analoghe disposizioni valgono per contenitori ed imballaggi per liquidi in metallo.

In difetto delle forme e possibilità di smaltimento previste ai commi precedenti, i rifiuti dovranno essere immessi in contenitori approvati dal Comune e conferiti direttamente agli impianti di discarica a cura dei produttori.

ART.36. SMALTIMENTO DEL VETRO E DI ALTRI RIFIUTI PER I QUALI SIANO STATE ISTITUITE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Il vetro di rifiuto opportunamente conservato dovrà essere immesso negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nelle frazioni.

Analoghe disposizioni valgono per altre tipologie di rifiuto per le quali vengano istituite forme di raccolta differenziata.

ART.37. RIFIUTI INERTI E BENI DUREVOLI OBSOLETI NON INGOMBRANTI.

La frazione inerte del rifiuto ed eventuali beni durevoli di rifiuto non ingombranti dovranno essere conferiti unicamente negli appositi cassoni dislocati dislocati in diversi punti dell'area urbana e del territorio comunale, ovvero conferiti a cura dei produttori presso gli impianti di discarica, previo versamento del corrispettivo deliberato dalla Amministrazione comunale.

ART.38. RIFIUTI INGOMBRANTI.

Il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti è esteso a tutto il territorio comunale, e possono beneficiarne anche gli utenti esclusi dal pagamento della tassa RSU, previo versamento del corrispettivo deliberato dalla

Amministrazione comunale.

ART.39. RIFIUTI PERICOLOSI E CONTENITORI DI FITOFARMACI.

Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del precedente art.32.

Fino all'attivazione della relativa raccolta differenziata, i contenitori di fitofarmaci in vetro e metallo, accuratamente lavati a cura degli utilizzatori, potranno essere smaltiti unitamente agli analoghi rifiuti urbani.

I contenitori vuoti in carta, cartone e plastica dovranno essere oggetto di provvisoria detenzione presso la sede della Azienda agricola, e di periodico conferimento all'impianto di discarica.

ART.40. RESIDUI DI POTATURA E SFALCIO DI ORTI E GIARDINI.

Tali residui generati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta mantengono la classificazione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, e pertanto, in quanto non utilizzati a fini agronomici, devono essere conferiti presso gli impianti di smaltimento autorizzati; è ammissibile il conferimento presso impianti abilitati allo smaltimento dei RSU.

TITOLO VI - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.

ART.41. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.

I servizi inerenti la raccolta, l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti al precedente art.3, comma 3° n.3 del presente Regolamento sono svolti dal Comune direttamente o mediante impresa incaricata.

ART.42. AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.

Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento, le cui aree di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono individuate nell'allegata planimetria contrassegnata con il n.2.; le successive modifiche saranno stabilite con ordinanza del Sindaco.

Il servizio di spazzamento è limitato alle strade e aree pubbliche di

pertinenza comunale e nell'ambito dei centri abitati, alle aree a verde pubblico e attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, alle aree dei cimiteri limitatamente ai residui dei fiori, addobbi e simili.

Al di fuori delle fattispecie di cui all'art.9 del DPR n.915/82, interventi straordinari di pulizia di aree pubbliche e di aree private ad uso pubblico potranno essere richiesti ai responsabili del servizio dall'Amministrazione Comunale e dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della USL.

Interventi periodici e straordinari di pulizia delle rive dei corsi d'acqua di pertinenza comunale saranno stabiliti con ordinanza del Sindaco.

ART.43. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO.

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni, sono stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dalla Amministrazione Comunale, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art.1 del DPR n.915/82.

All'interno del perimetro di espletamento, il servizio di spazzamento provvede altresì per compito d'istituto alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei canali a cielo aperto e dei corsi d'acqua che attraversano le aree in questione.

ART.44. INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTA-RIFIUTI.

All'interno delle aree di espletamento del servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

ART.45. DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI.

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità, che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o, se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti interni o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

ART.46. CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune,

fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale a norma di legge e di regolamento.

ART.47. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative (quali feste, sagre , corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc.) su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Sindaco il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con il Comune stesso alla pulizia delle aree dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART.48. OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale in luoghi aperti e sottratti all'uso pubblico.

ART.49. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendite di pizza al taglio, bibite in lattina e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

ART.50. PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli o alle installazioni di Luna Park.

ART.51. PULIZIA DEI MERCATI.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.

ART.52. ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI.

I gestori di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al Sindaco la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto, in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di RSU collocati dal Comune su area pubblica, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la citata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.

ART.53. PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi, e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari o di chi ha la disponibilità delle aree.

ART.54. ATTIVITA' STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

a) le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei

corsi d'acqua e dei canali.

b) le attività inerenti la rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di spazzamento, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

ART.55. COSTO DELLE ATTIVITA' STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.

Il Comune, nello stabilire l'ammontare dei trasferimenti per la copertura dei costi inerenti lo smaltimento dei rifiuti rbani esterni, tiene conto anche dell'onere presunto per le attività straordinarie di cui all'art.43. Al fine di consentire la quantificazione dell'incidenza di tali attività sulla tassa RSU, di cui all'art.8 del d.l.2.3.1989, n.66, predispone una dettagliata contabilità analitica relativa ai costi degli interventi effettuati nel corso di ogni anno, da utilizzare come fattore concorrente alla determinazione della tassa per l'anno successivo, ed una relazione descrittiva dei diversi interventi compiuti, a fini di rendicontazione sull'attività di risanamento ambientale.

ART.56. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI DI PARTICOLARI TIPOLOGIE.

Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti, di cui all'art.9 del DPR n.915/82, specifiche ipotesi sanzionatorie, da definirsi con ordinanze del Sindaco, colpiscono l'abbandono di rifiuti appartenenti a particolari tipologie, con specifico riferimento alle seguenti ipotesi:

a) l'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive fluviali e di corsi d'acqua e canali esternamente al perimetro dell'area di espletamento del servizio di spazzamento;

b) l'abbandono di rifiuti in materia plastica su qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale, salva l'immissione nei contenitori predisposti per il servizio di raccolta dei rifiuti.

c) l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.

TITOLO VII - SISTEMA SANZIONATORIO. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.

art.57. REGIME SANZIONATORIO.

Le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento sono determinate con ordinanza del Sindaco, applicando alle violazioni sanzioni di entità crescente in funzione della gravità del comportamento da sanzionare.

Per le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni

amministrative per violazione delle norme del presente Regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della L.24.11.1981, n.689.

In tale attività di accertamento l'Amministrazione Comunale può avvalersi, oltre che degli agenti della Polizia Municipale, anche di agenti accertatori dipendenti individuati con apposita deliberazione, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune quale ente titolare delle funzioni di controllo. Tale tessera deve essere esibita, ove occorra, per dimostrare la qualifica di Agente accertatore.

ART.58. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Costituisce allegato del presente Regolamento, sub.B), la deliberazione in data 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R.n.915/82, e successive modificazioni.

ART.59. ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, a seguito del positivo esame di legittimità della Sezione di Pesaro del Comitato di Controllo, dopo la sua ripubblicazione à termini di legge.

Dalla data di sua entrata in vigore, è abrogato il Regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n.76/1992, come rettificato con delibera della Giunta Comunale n.561/1992.

****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 30/06/1994

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Cappelli Natalino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maldera D.ssa Mariagrazia

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 55, 5^ comma, Legge 8 Giugno 1990, Nr. 142.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to BETTINI Colombo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26 LUG. 1994 al 11 AGO. 1994 ai sensi e per gli effetti dell' art. 47 della legge 8 Giugno 1990, Nr. 142.

San Leo 26 LUG. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maldera D.ssa Mariagrazia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`.
E` copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Leo 28 LUG. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maldera D.ssa Mariagrazia

==

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopraindicati ai sensi dell'Art. 47, comma 1, Legge n. 142/90;

- E' stata comunicata con protocollo n. 2000 in data 28 LUG. Regione MARCHE
  COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - PESARO

REGIONE MARCHE
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Seduta Nr. 4891 del ....

LA SEZIONE
NON HA RISCONTRATO VIZI DI LEGITTIMITA'

E` divenuta esecutiva
[ ] ai sensi dell'Art. 46, 1^ comma, Legge 8/6/90, Nr. 142
[ ] ai sensi dell'Art. 46, 5^ comma, Legge 8/6/90, Nr. 142

Addi' Pesaro, li 13 SET. 1994

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO
Avv. Luigi Giorgio Iorio

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE. 46
Copia della presente deliberazione, munita degli estremi del Comitato Regionale di Controllo Prot.: 4891. del 13.9.1994. e` stata ripubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20 OTT. al 03 NOV. 1994 a termini di legge e contro di essa .... sono state prodotte opposizioni.

San Leo Li` 28 OTT. 1994

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di San Leo
Ripubblicato all'Albo Pretorio
dal 20 OTT. 1994
al 03 NOV. 1994
con - senza opposizioni
San Leo,
Il Messo Comunale
Visto: Il Segretario

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`
E` copia conforme all'originale

San Leo Li` 28 OTT. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE